



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/12/2007

=====

ADDI' 21/12/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE CCSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIKRI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
CALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: ASTORRE - DE ANGELIS - DI STEFANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 1041

Oggetto:

Autorizzazione alla stipula di accordi tra le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, gli IRCCS, gli IFO, i policlinici universitari e l'Azienda ARES 118 (unitamento "le Aziende Sanitarie"), ed i fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale per la regolamentazione dei pagamenti relativi ai crediti dell'anno 2008 e successivi e autorizzazione alla definizione di accordi transattivi tra le aziende sanitarie, da un lato, i fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale e/o i loro cessionari, dall'altro relativamente a crediti per fatture emesse nell'anno 2007.



1041 21 DIC. 2007 *dy*

OGGETTO: autorizzazione alla stipula di accordi tra le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, gli IRCCS, gli IFO, i policlinici universitari e l'Azienda ARES 118 (unitamente "le Aziende Sanitarie"), ed i fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale per la regolamentazione dei pagamenti relativi ai crediti dell'anno 2008 e successivi e autorizzazione alla definizione di accordi transattivi tra le aziende sanitarie, da un lato, i fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale e/o i loro cessionari, dall'altro relativamente a crediti per fatture emesse nell'anno 2007.



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico – finanziaria e Partecipazione d'intesa con l'Assessore alla sanità


VISTO l'articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la "Legge Finanziaria per l'anno 2007") con il quale viene modificato il piano sanitario nazionale 2006 -- 2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del servizio sanitario nazionale per il triennio 2007 -- 2009;

VISTO il piano di rientro adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 66 del 12 febbraio 2007, in conformità a quanto previsto nell'articolo 1, comma 796, della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (il "Piano di Rientro");

VISTO l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali (l' "Accordo"), conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;



CONSIDERATO che a decorrere dal 2008, a seguito della regolazione dei debiti pregressi secondo i meccanismi previsti dal Piano di Rientro, le risorse del FSR, cui si aggiungono le entrate proprie delle Aziende Sanitarie stesse, consentiranno – per la prima volta dopo molti anni nella Regione Lazio – di provvedere al regolare



1041 21 DIC. 2007 *ly*

pagamento entro tempi ristretti di una quota rilevante delle fatture riferite all'anno corrente emesse dai fornitori di beni e servizi e dagli altri soggetti che intrattengono rapporti convenzionali con il sistema sanitario regionale, in coerenza con l'obiettivo qualificante del riallineamento tra cassa e competenza stabilito nel Piano di Rientro;

CONSIDERATO

altresi che in più occasioni tali soggetti anche per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali e di categoria, hanno richiesto e manifestato la disponibilità a sottoscrivere accordi volti a dare regolarità, certezza e trasparenza ai pagamenti delle prestazioni rese;

CONSIDERATO

che tali accordi consentirebbero di migliorare sostanzialmente la gestione amministrativa e contabile del sistema sanitario regionale realizzando la premessa per un trattamento omogeneo delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il sistema sanitario regionale, salvaguardando le specificità;

VALUTATO

che, nell'anno 2007, è possibile completare, con la riorganizzazione dei sistemi contabili delle Aziende Sanitarie, il processo di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, per fare in modo che, dal 2008, la debitoria afferente il servizio sanitario regionale possa essere evasa con regolarità, attraverso un sistema, da condividere con i soggetti destinatari, fondato su un meccanismo di acconto e saldo;

CONSIDERATO

che, in tal modo, sarà possibile, evitando discriminazioni, porre in essere un meccanismo di pagamento uniforme tra le diverse categorie di soggetti che entrano in relazione con il sistema sanitario regionale, sulla base di criteri di generalità e trasparenza salvaguardando le specificità;

CONSIDERATO

l'interesse della Regione alla estinzione, da parte delle Aziende Sanitarie, secondo modalità uniformi, del debito sanitario relativo all'anno 2007, affinché, a partire dal 2008, si attui una procedura che consenta maggiore regolarità e puntualità nei pagamenti ai vari soggetti che intrattengono rapporti con il sistema sanitario regionale, attraverso una crescente responsabilizzazione delle Aziende Sanitarie e un costante monitoraggio del sistema regionale;



1041 21 DIC. 2007 *lu*

VALUTATO

che tale processo, già avviato, potrà essere pienamente completato nel 2009;

VISTA

la D.G.R. n. 342 del 22 maggio 2007, con cui è stata autorizzata la conclusione di accordi transattivi tra le Aziende Sanitarie e i fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale e/o loro cessionari relativamente ai crediti per fatture emesse nell'anno 2006;

CONSTATATA

l'ampia adesione dei fornitori di beni e servizi sanitari e di soggetti titolari dei crediti sanitari di cui sopra alla operazione di transazione autorizzata con la D.G.R. n. 342/2007, che ha consentito un significativo abbattimento della debitoria commerciale relativa al 2006;

VALUTATA

la necessità di evitare che si accumuli nuovo debito riferibile al sistema sanitario, che comprometterebbe il riallineamento tra la competenza e la cassa, obiettivo qualificante del Piano di Rientro;

VALUTATA

la esigenza di agire tempestivamente per evitare la formazione di debito potenzialmente suscettibile di produrre oneri per interessi a carico del sistema sanitario, come si è verificato, seppur limitatamente, anche nel 2006;

RITENUTO

quindi opportuno e necessario attivare sin d'ora – su iniziativa dell'Assessorato al Bilancio Programmazione Economica e Partecipazione d'intesa con l'Assessorato alla Sanità – le opportune iniziative volte :

1. a far sì che le Aziende Sanitarie provvedano alla tempestiva liquidazione delle fatture, man mano che verranno emesse, nel corso dello stesso anno;
2. a definire accordi tra le Aziende Sanitarie ed i soggetti che intrattengono rapporti con il sistema sanitario regionale, anche con il supporto delle associazioni imprenditoriali e di categoria, che prevedano il pagamento in acconto di una quota consistente delle fatture liquidate ed il saldo entro un periodo coerente con le disposizioni legislative in materia di debiti commerciali e con il presumibile periodo di incasso da parte delle Aziende Sanitarie delle risorse riferibili all'anno corrente;



1041 21 DIC. 2007 leg

RITENUTO

che, in relazione alle modalità, la quota di acconto debba essere commisurata ad una percentuale variabile tra il 50 ed il 70 per cento della sorte dovuta; in relazione alla tempistica, debba essere gradualmente conseguito l'obiettivo del pagamento entro 120-150 giorni dalla data di emissione della fattura;

CONSIDERATO

altresi che la Regione sta attivando procedure, anche informatiche, al fine di garantire il coordinamento ed il monitoraggio dei sistemi di pagamento aziendali, in linea con quanto previsto nella legge finanziaria regionale 28 dicembre 2006, n. 27;

CONSTATATO

altresi che il superamento delle verifiche del Piano di Rientro consentirà la reintegrazione del fondo sanitario del 2007 rendendo disponibili le risorse per far fronte alla debitoria commerciale del 2007;

CONSIDERATO

l'interesse della Regione, in attuazione del Piano di Rientro, alla puntuale ricognizione di tutte le "posizioni debitorie pagabili" relative alle fatture emesse nell'anno 2007, da parte di ciascuna Azienda Sanitaria e il conseguente impegno delle Aziende Sanitarie a completare tale adempimento entro il 30 maggio 2008;

RITENUTO

che le Aziende Sanitarie debbano procedere, nel corso del 2008, al pagamento dei crediti dei fornitori relativi alle fatture emesse dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

CONSIDERATO

che con riferimento a tali crediti, i fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale, anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali e di categoria, si impegnano, alla sottoscrizione di accordi transattivi con le singole Aziende Sanitarie debtrici volti alla rinuncia alle azioni esecutive in essere e ad attivare nuove azioni esecutive in relazione ai crediti derivanti da fatture emesse nel corso del 2007 con rinuncia ad ogni onere o spesa, ivi comprese le spese legali nonché alla rinuncia agli interessi ed ulteriori accessori anche mediamente connessi ai predetti crediti, a fronte della certezza dei meccanismi di certificazione di tali crediti e dei successivi pagamenti;



1041 21 DIC. 2007 *lus*

CONSIDERATO

che la Regione ha interesse che il procedimento di certificazione e di pagamento avvenga, attraverso il proprio coordinamento e supporto tecnico, in modo uniforme ed accurato;

RITENUTO

opportuno che la Regione partecipi, quindi, alla stipula degli atti transattivi con un ruolo di coordinamento ed indirizzo, prendendo atto delle intese raggiunte tra i fornitori e/o loro cessionari e le Aziende Sanitarie, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno diretto o indiretto in relazione ai pagamenti;

CONSIDERATA

la necessità di stipulare, sulla base delle risultanze del Tavolo tecnico, eventuali accordi generali con le diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il sistema sanitario regionale, per regolare, sulla base di criteri di omogeneità e trasparenza, le modalità di pagamento e, fino alla stipula dei predetti accordi, che sostituiranno quelli in vigore, rinnovare per il 2008 gli accordi vigenti ed in particolare quelli di cui alla deliberazione D.G.R. n. 330 del 22 maggio 2007, solo verso i soggetti erogatori che non abbiano in essere contenziosi economici nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o della Regione Lazio;

RITENUTO

opportuno che la sottoscrizione degli atti transattivi dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di certificazione dei Crediti entro il 12 marzo 2008; che le Aziende Sanitarie debbano impegnarsi, con il coordinamento e supporto tecnico della Regione, a pagare i crediti certificati in due tranches: entro il 30 giugno 2008, la prima tranche relativa al credito certificato entro il 14 aprile 2008; entro il 31 dicembre 2008, la seconda tranche, relativa al credito certificato entro il 30 maggio 2008;

RITENUTO

che ove i creditori del sistema sanitario regionale intendessero cedere i loro crediti, potranno intervenire agli atti transattivi soltanto i cessionari divenuti tali per cessioni effettuate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata purché le cessioni non siano sospensivamente condizionate al rilascio della certificazione o ad altre circostanze e purché regolarmente notificate a mezzo ufficiale giudiziario nel rispetto della formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n.2440/1923 con ricezione entro il 31 gennaio 2008;

CONSIDERATO

che, le Aziende Sanitarie si impegnano a concedere ai fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale e/o loro cessionari che aderiscono alla transazione un indennizzo, pari al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. pro



AG
ON
LIC
1*

LA
AG
191
191

1041 21 DIC. 2007 lu

tempore in vigore, divisore 365, calcolato (i) sull'ammontare dei crediti certificati della prima *tranches* a partire dal 1 ottobre 2007 e fino alla data di pagamento del 30 giugno 2008 e (ii) sull'ammontare dei crediti certificati della seconda *tranche* a partire dal 1 aprile 2008 sino alla data di pagamento del 31 dicembre 2008;

CONSIDERATO

che, in caso di ritardato pagamento, si debba applicare un interesse di mora sull'ammontare dei crediti certificati pari a: Euribor ad un mese, divisore 365, maggiorato di 1 punto percentuale su base annua nel caso di ritardo fino a 180 giorni (centottanta giorni) dalla data di pagamento; Euribor ad un mese, divisore 365, maggiorato di 2 punti percentuali su base annua a partire dal 181° giorno (centoottantunesimo giorno) a partire dalla data di pagamento, senza alcuna capitalizzazione degli interessi, fermo restando l'applicazione dell'eventuale minor tasso di mora previsto da preventivi accordi.

RESO ATTO

a tal riguardo del parere protocollo n. 48 rilasciato dai Ministeri della Salute e dell'Economia che approva la deliberazione a condizione che vengano osservate le prescrizioni di cui al predetto parere;

DATO ATTO

che la deliberazione riflette tali prescrizioni,

Il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali.


Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto opportuno, all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:

in conformità con il parere favorevole congiunto rilasciato dai Ministeri della Salute e dell'Economia:

1. di attuare, a partire dal 2008, una procedura che consenta maggiore regolarità e puntualità nei pagamenti ai vari soggetti che intrattengono rapporti con il sistema sanitario regionale, attraverso una crescente responsabilizzazione delle Aziende Sanitarie e un costante monitoraggio del sistema regionale;



1041 21 DIC. 2007 *dy*

attraverso una crescente responsabilizzazione delle Aziende Sanitarie e un costante monitoraggio del sistema regionale;

2. di istituire un Tavolo tecnico che, entro il 31 gennaio 2008, si impegni a definire un progetto condiviso per il pagamento a regime dei fornitori di beni e servizi e dei soggetti che intrattengono rapporti convenzionali con il sistema sanitario regionale, ispirato a criteri di omogeneità e trasparenza, tenendo conto delle diverse specificità;
3. di autorizzare l'Assessore al Bilancio Programmazione Economica e Partecipazione di concerto con l'Assessore alla Sanità, a stipulare, sulla base delle risultanze del Tavolo tecnico, eventuali accordi generali con le diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il sistema sanitario regionale, per regolare, sulla base di criteri di omogeneità e trasparenza, le modalità di pagamento. Fino alla stipula dei predetti accordi, che sostituiscono quelli in vigore, sono prorogati per le prestazioni 2008 gli accordi vigenti ed in particolare quelli di cui alla deliberazione: D.G.R. n. 330 del 22 maggio 2007, solo verso i soggetti erogatori che non abbiano in essere contenziosi economici nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o della Regione Lazio;
4. di autorizzare, relativamente ai crediti derivanti da fatture emesse nel corso del 2007, la sottoscrizione di accordi transattivi tra i fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale, ivi compresi i fornitori del settore sanitario operanti per il tramite di enti senza fini di lucro e le case di cura ex pio istituto, e/o loro cessionari con le rispettive Aziende Sanitarie debentriche che prevedano i seguenti termini e condizioni:
 - a) le Aziende Sanitarie si impegnano a concludere, con il supporto tecnico della Regione, entro il 14 aprile 2008 la certificazione dei crediti relativi a fatture emesse nel primo semestre 2007 ed entro il 30 maggio 2008 la certificazione dei crediti relativi a fatture emesse nel secondo semestre 2007;
 - b) le Aziende Sanitarie si impegnano ad effettuare il pagamento dei crediti certificati, con il coordinamento ed il supporto tecnico della Regione, in due *tranches*:
 - i. il primo pagamento pari al credito certificato al 14 aprile 2008 sarà effettuato dalle Aziende Sanitarie entro il 30 giugno 2008;
 - ii. il secondo pagamento pari al credito certificato entro il 30 maggio 2008 sarà effettuato dalle Aziende Sanitarie entro il 31 dicembre 2008;
 - c) i fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale e/o i loro cessionari potranno partecipare ai suddetti atti transattivi unicamente per crediti relativi a fatture emesse nell'anno 2007 purché per la totalità di tali crediti (i "Crediti"). La sottoscrizione degli atti transattivi dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di certificazione dei Crediti entro il 12 marzo 2008. In relazione ai crediti per fatture emesse nel 2007 per i quali non sia

1041 21 DIC. 2007 *lu*

presentata, per qualsivoglia motivo, richiesta di certificazione nei termini indicati, si considereranno integralmente rinunciati tutti gli interessi maturati e maturandi su tali crediti sino al saldo e, nel caso penda un'azione legale relativamente a tali crediti, i fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale e/o i loro cessionari effettueranno una rinuncia agli interessi nei termini indicati negli atti transattivi;

- d) i fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale e/o i loro cessionari, a partire dalla sottoscrizione degli atti transattivi, non daranno impulso e sospenderanno qualsivoglia procedura legale eventualmente instaurata precedentemente alla sottoscrizione di tali atti nei confronti delle Aziende Sanitarie e non attiveranno nuove procedure legali relativamente ai Crediti; successivamente all'avvenuta certificazione da parte delle Aziende Sanitarie, i fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale e/o i loro cessionari rinunceranno, nei termini che saranno indicati negli atti transattivi, a tutte le azioni legali attivate in relazione ai crediti certificati;
- e) i fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale e/o i loro cessionari rinunciano altresì agli interessi maturati e maturandi fino al 31 dicembre 2008, oltre ad ogni eventuale onere o spesa, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali ed altri accessori in relazione ai crediti certificati;
- f) ove i creditori del sistema sanitario regionale intendessero cedere i loro crediti, potranno intervenire agli atti soltanto i cessionari divenuti tali per cessioni effettuate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata purché le cessioni non siano sospensivamente condizionate al rilascio della certificazione o ad altre circostanze e purché regolarmente notificate a mezzo ufficiale giudiziario nel rispetto della formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n.2440/1923 con ricezione entro il 31 gennaio 2008;
- g) le Aziende Sanitarie si impegnano a concedere ai fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale e/o loro cessionari che aderiscono alla transazione un indennizzo, pari al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. pro tempore in vigore, divisore 365, calcolato (i) sull'ammontare dei crediti certificati della prima *tranches* a partire dal 1 ottobre 2007 e fino alla data di pagamento del 30 giugno 2008 e (ii) sull'ammontare dei crediti certificati della seconda *tranche* a partire dal 1 aprile 2008 sino alla data di pagamento del 31 dicembre 2008;
- h) in caso di ritardato pagamento si applicano interessi di mora sull'ammontare dei crediti certificati pari a : Euribor ad un mese, divisore 365, maggiorato di un punto percentuale su base annua nel caso di ritardo fino a 180 giorni (centottanta giorni) dalla data di pagamento; Euribor ad un mese, divisore 365, maggiorato di 2 punti percentuali su base annua a partire dal 181° giorno (centoottantunesimo giorno) a partire dalla data di



1041 21 DIC. 2007 *ly*

pagamento, senza alcuna capitalizzazione degli interessi e salvo il minor tasso applicabile al rapporto di fornitura sottostante

- 1) Per la regolamentazione degli aspetti organizzativi e legali si seguirà lo stesso percorso già autorizzato dalla D.G.R. n. 342 del 22 maggio 2007.
5. di autorizzare la partecipazione della Regione agli atti transattivi che saranno stipulati tra le Aziende Sanitarie, da un lato, e i fornitori e/o i loro cessionari, dall'altro unicamente per prendere atto delle intese raggiunte tra le parti, senza peraltro prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno diretto o indiretto in relazione ai pagamenti;
6. di dare atto che il procedimento di certificazione e di pagamento avverrà attraverso il coordinamento e supporto tecnico della Regione in modo uniforme ed accurato;
7. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione (www.regione.lazio.it) nonché di darne adeguata pubblicità a mezzo stampa.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

